

ESENTE DA IMPOSTA DI BOLLO (art. 82 D Lgs 117/2017)

Agenzia delle Entrate
Direzione Provinciale di Gorizia
Ufficio Territoriale di Monfalcone
Allegato n. A all'atto n. 204
Registrato il 10 DIC. 2025 Serie 3

STATUTO

ASSOCIAZIONE DEI CLUB DEGLI ALCOLISTI IN TRATTAMENTO GORIZIANA ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE (ACAT GORIZIANA APS)

ART. 1

Denominazione, sede e durata

1.1 Il presente atto disciplina l'ordinamento e l'organizzazione dell'Associazione non riconosciuta avente la seguente denominazione: "Associazione dei Club degli Alcolisti in Trattamento Goriziana Associazione di Promozione Sociale", la cui sigla è ACAT GORIZIANA APS, da ora in avanti denominata "Associazione", ai sensi del Codice Civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato "Codice del Terzo settore").

1.2 La denominazione "Associazione di promozione sociale" e l'acronimo "APS" potranno essere inseriti nella denominazione, in via automatica e saranno spendibili nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione nella relativa sezione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e limitatamente in costanza di iscrizione nel Registro unico medesimo.

1.3 L'Associazione ha sede legale nel Comune di Sagrado (GO).

1.4 L'eventuale successivo cambio di sede all'interno dello stesso Comune non comporterà variazione dello Statuto ma dovrà essere votata dall'Organo di amministrazione all'unanimità dei suoi componenti.

1.5 L'Associazione potrà istituire sezioni o sedi secondarie.

1.6 L'Associazione ha durata illimitata ed opera nel territorio della Repubblica Italiana (o internazionale).

ART. 2

Scopo, finalità e attività

2.1 L'Associazione, apartitica e aconfessionale, non ha scopo di lucro e fonda la propria attività istituzionale ed associativa sui principi costituzionali della democrazia, della partecipazione sociale e sull'attività di volontariato, perseguendo esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO

Acquisto Acat
(*) firma su delega della Diretrice Provinciale Anna Fecoraro

Mario Claudio Dotti

Amanda Pami

sociale.2.2 L'Associazione è formata dai Club degli Alcolisti in Trattamento (di seguito denominati Club), che svolgono la loro attività nel Territorio di appartenenza. Il Club è una comunità multifamiliare autonoma, parte integrante della Comunità locale, costituita da un minimo di due famiglie ad un massimo di 12 famiglie con problemi alcolcorrelati e complessi e da un servitore-insegnante; lavora secondo l'approccio famigliare sistemico ed attraverso il cambiamento dello stile di vita dei suoi membri, promuove una cultura della protezione e promozione della salute, coerentemente con l'approccio ecologico-sociale del Prof. Vladimir Hudolin, i cui testi ne sono il quadro teorico e scientifico di riferimento. Secondo l'approccio ecologico-sociale il consumo degli alcolici è un tipo di comportamento, uno stile di vita dell'individuo, della famiglia e della comunità. Il cambiamento della cultura sanitaria e generale della comunità, prevede oltre al Club, di cui ne è il perno metodologico, interventi di educazione alla salute, di prevenzione primaria, di formazione e di aggiornamento delle famiglie che compongono i Club, e dei servitori-insegnanti e di sensibilizzazione delle famiglie della comunità locale. Il Club accoglie le famiglie con problemi alcolcorrelati. Per quanto riguarda le famiglie con problemi alcolcorrelati e complessi, queste sono inserite in una percentuale non superiore al 20 per cento della composizione totale del Club. La formazione di base dei servitori-insegnanti per il lavoro nei programmi e prima di tutto nel Club, si realizza attraverso i Corsi di sensibilizzazione all'approccio ecologico sociale ai problemi alcolcorrelati e complessi, della durata di una settimana, per complessive 50 ore. Dopo la formazione di base, il servitore-insegnante frequenta regolarmente i Corsi di aggiornamento, i Corsi monotematici di aggiornamento, co-conduce nei Corsi di sensibilizzazione e partecipa regolarmente alla riunione mensile di auto-mutua supervisione tra servitori-insegnanti. Un secondo livello di formazione consiste nei Corsi della Scuola nazionale di perfezionamento in alcologia (Scuola delle 300 ore), che abilita alla direzione dei Corsi di sensibilizzazione. La Scuola Alcologica Territoriale (SAT) è il momento formativo che accompagna il percorso delle famiglie dei Club e la maturazione culturale della società a proposito dei problemi legati all'uso di alcol. La SAT è composta da tre moduli, i quali si differenziano per la tipologia di destinatari a cui sono rivolti. Il primo modulo è rivolto alle famiglie che iniziano il percorso nel Club, il secondo è un aggiornamento rivolto alle famiglie che continuano a frequentare il Club e il terzo modulo, rivolto alle famiglie della comunità, ha l'obiettivo di sensibilizzare la comunità locale alle tematiche relative all'uso di bevande alcoliche ed al ruolo dei Club nella comunità stessa.

2.3 L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento, prevalentemente in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, della seguente attività di interesse generale, di cui all'art. 5 comma 1 lettere c, i, u, w del D. Lgs. 117/17, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri soci:

 2

- c) "prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni";
- i) "organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo."
- u) "beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo";
- w) "promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale, di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all' art. 27 della Legge 8 marzo 2000 n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all' art.1, comma 266, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244."

2.4 Mediante la realizzazione delle seguenti azioni, ad essa riconducibili:

- essere al servizio delle famiglie dell'Associazione e quindi dei Club degli Alcolisti in Trattamento;
- promuovere attività d'informazione, mirate alla promozione e protezione della salute e di prevenzione di problemi alcolcorrelati e complessi;
- promuovere la cooperazione, attraverso la partecipazione attiva di tutti i soci con le Istituzioni Pubbliche e Private che si riconoscono nelle finalità dell'Associazione e nel volontariato, per la realizzazione di progetti mirati alla promozione e protezione della salute e della solidarietà sociale;
- sviluppare proposte e verifiche di progetti e programmi che coincidano sul piano socio-sanitario;
- migliorare la qualità della vita dei soci e delle comunità locali attraverso l'approccio ecologico-sociale secondo la metodologia Hudolin, impegnandosi per lo sviluppo dei Club sul proprio Territorio;
- curare, con spirito di servizio, il coordinamento ed il valore scientifico dei programmi di formazione delle famiglie e delle comunità locali;
- promuovere attività di prevenzione primaria, secondaria e terziaria (Scuole Alcolologiche Territoriali di 1°, 2° e 3° modulo) nei confronti dei problemi alcolcorrelati e complessi;
- curare la formazione e l'aggiornamento dei soci;
- mantenere regolari rapporti con Enti, Istituzioni Pubbliche e Private, Associazioni che, a livello locale, provinciale, regionale e nazionale, operano nel settore sanitario e sociale, per la promozione e protezione della salute in campo alcologico e non;
- fungere da punto d' incontro e di collaborazione fra i diversi Club;
- coordinare le attività programmate;
- garantire che ad ogni livello i programmi siano in linea con la Metodologia per indirizzi e criteri;
- pubblicare proprio materiale scientifico ed informativo.

Mario Claudio Hoff

Andrea Pauri 3

2.5 L'Associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento a qualsiasi titolo della quota associativa.

2.6 L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti che saranno definiti con apposito Decreto ministeriale, con i conseguenti obblighi in capo all'Organo di amministrazione in sede di redazione dei documenti di bilancio.

2.7 L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del terzo settore, attività di raccolta fondi, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

ART. 3

Ammissione e numero degli associati

3.1 Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge. Sono soci tutti i componenti delle Famiglie dei Club e i Servitori Insegnanti.

3.2 Possono aderire all'Associazione le persone fisiche, le Associazioni di promozione sociale, altri Enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro, che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'Associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze. In ogni caso, il numero degli altri enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro non potrà mai essere superiore al 50% delle APS associate.

3.3 Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare all'Organo di Amministrazione una domanda scritta che dovrà contenere:

- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli Organi associativi.

3.4 L'Organo di amministrazione delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

3.5 La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura dell'Organo di amministrazione, nel libro degli associati.

3.6 L'Organo di amministrazione deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati. Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo di amministrazione, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione

Mario Claudio Gatti

Alessandro Lami 4

della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della loro successiva convocazione.

3.7 Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 5. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

ART. 4

Diritti e obblighi degli associati

4.1 L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato a criteri di democraticità, pari opportunità ed uguaglianza dei diritti di tutti gli associati.

4.2 Non è prevista alcuna differenza di trattamento tra gli associati riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti dell'Associazione.

4.3 Gli associati esercitano l'elettorato attivo e hanno il diritto di:

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'Associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'Associazione;
- essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute e documentate;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle Assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi.

4.4 Gli associati hanno l'obbligo di:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Organo di amministrazione

4.5 La rappresentanza ex lege dei soggetti minori spetta ai soggetti esercitanti la responsabilità genitoriale anche nelle Assemblee di cui i minori sono soci e pertanto il genitore del socio minore deve essere convocato alle Assemblee per esercitare il diritto di voto in nome e per conto del minore rappresentato.

 5

ART. 5

Perdita della qualifica di associato

- 5.1 La qualifica di associato si perde per morte, recesso o esclusione.
- 5.2 L'associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, degli eventuali Regolamenti interni e nelle deliberazioni degli Organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'Associazione, può essere escluso dall'Associazione mediante deliberazione del l'Organo di amministrazione con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. L'associato destinatario del provvedimento di esclusione può richiedere che sulla questione si pronunci l'Assemblea, che sarà convocata entro 60 giorni dalla richiesta, per confermare o annullare la delibera dell'Organo di amministrazione.
- 5.3 L'associato può sempre recedere dall'Associazione. Chi intende recedere dall'Associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione all'Organo di amministrazione.
- 5.4 La dichiarazione di recesso ha effetto immediato. Con la delibera dell'Organo di amministrazione.
- 5.5 I diritti di partecipazione all'Associazione non sono trasferibili.
- 5.6 Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili. Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

ART. 6

Organi

6.1 Sono Organi dell'Associazione:

- l'Assemblea;
- l'Organo di amministrazione;
- il Presidente;
- L'Organo di Controllo (Al verificarsi delle condizioni previste dall'Art. 30 c. 2 del D.Lgs n. 117/2017);
- Il Revisore Legale dei Conti (Al verificarsi delle condizioni previste dall'Art. 31 c. 1 del D.Lgs n. 117/2017).

ART. 7

Assemblea

Mauro Claudio Doff

Amanda Pini

7.1 Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti, da almeno 3 mesi, nel libro degli associati.

7.2 Ciascun associato ha un voto.

7.3 Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 3 associati.

7.4 Si applicano i co. 4 e 5, art. 2372 del Codice civile, in quanto compatibili.

7.5 La convocazione dell'Assemblea avviene mediante comunicazione scritta, contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, spedita almeno 15 giorni prima della data fissata per l'Assemblea all'indirizzo risultante dal libro degli associati.

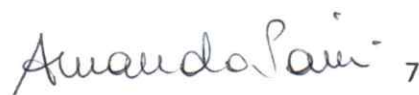
7.6 L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio.

L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

7.7 Qualora ne ricorra la necessità o l'opportunità, l'Assemblea può riunirsi anche mediante mezzi di telecomunicazione o videoconferenza, sempre che sia permesso al Presidente di verificare l'identità e la legittimazione degli intervenuti. Inoltre, ai partecipanti deve essere consentito di seguire la discussione in modo simultaneo, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno e di poter esprimere il proprio voto. L'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

7.8 L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

- Nominare e revocare il Presidente e gli altri componenti degli Organi associativi e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- Approvare il bilancio di esercizio;
- Deliberare sulla responsabilità dei componenti degli Organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del D. Lgs. 117/2017, e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;
- Deliberare sui ricorsi presentati dagli associati esclusi dall'Organo di Amministrazione;
- Approvare l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- Deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- Deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

 7

7.9 L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati, in proprio o per delega, ed in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.

7.10 L'Assemblea delibera a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli Amministratori si astengono.

7.11 Per modificare lo Statuto o deliberare la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione occorre, in prima convocazione, la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti, in proprio o per delega. In seconda convocazione, la presenza, in proprio o per delega, di almeno la metà degli associati ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

7.12 Per deliberare lo scioglimento, e la relativa devoluzione del patrimonio occorre, in prima convocazione, il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati, in proprio o per delega. In seconda convocazione occorre il voto favorevole di almeno la metà degli associati, in proprio o per delega.

ART. 8

Organo di amministrazione

8.1 L'Organo di amministrazione opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.

8.2 Rientra nella sfera di competenza dell'Organo di Amministrazione tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.

In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:

- Eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- Formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- Predisporre il Bilancio di esercizio e l'eventuale Bilancio sociale;
- Predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- Deliberare l'ammissione e l'eventuale esclusione degli associati;
- Deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- Redigere tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- Curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'Associazione o ad essa affidati;

 8

- nominare tra i propri componenti, a maggioranza dei presenti: il Vicepresidente, il Segretario, il Tesoriere, il rappresentante dei servitori insegnanti, un rappresentante per Club

8.3 L'Organo di amministrazione è formato da un numero di componenti, compreso tra 3 e 15, nominati dall'Assemblea per la durata di 3 anni e sono rieleggibili per non più di 2 mandati di seguito.

8.4 La maggioranza degli Amministratori è scelta tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli Enti associati tra i propri associati: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

8.5 L'Organo di amministrazione si riunisce previa convocazione inviata in forma scritta (lettera o mezzo elettronico che accerti la ricezione della comunicazione da parte dei destinatari) almeno 5 giorni prima dell'adunanza, a meno che non si tratti di questioni di particolare urgenza, per cui il Presidente può autorizzare una convocazione subitanea.

8.6 L'Organo di amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni dell'Organo di amministrazione sono assunte a maggioranza dei presenti. Alle riunioni possono presenziare, se invitati, anche soggetti esterni all'associazione, a mero scopo consultivo e senza diritto di voto.

8.7 Gli Amministratori, entro 30 giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo settore indicando, oltre alle informazioni previste nel co. 6, art. 26 del Codice del terzo settore, a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'Associazione e precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

8.8 Il potere di *rappresentanza* attribuito agli amministratori è *generale*, a meno che non venga stabilito diversamente dal presente Statuto. Ad ogni modo le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel suddetto Registro o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza

8.9 La carica di Amministratore si perde per:

- Dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta all'Organo di amministrazione;
- Soprraggiunte cause di incompatibilità, di cui all'art. 2382 del Codice Civile;
- Perdita della qualità di associato, a seguito del verificarsi di una o più delle cause previste dall'art. 5 del presente Statuto.

8.10 Tutte le cause di decadenza precedentemente elencate hanno effetto immediato.

8.11 Nel caso in cui uno o più Amministratori cessino dall'incarico, l'Organo di Amministrazione può provvedere alla sostituzione attingendo alla lista dei non eletti nell'ultima procedura di nomina. Gli

Mario Claudio Dotti

Amanda Lani⁹

Amministratori subentrati rimangono in carica fino alla scadenza del mandato dell'Organo di Amministrazione in carica. In caso di esaurimento o di assenza di una lista dei non eletti, l'Organo di Amministrazione potrà integrare la propria composizione solamente tramite convocazione di un'Assemblea. In ogni caso, qualora venisse a mancare la maggioranza degli amministratori, si procederà prontamente alla convocazione di una nuova Assemblea per il rinnovo delle cariche.

ART. 9

Presidente

9.1 Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno

9.2 Il Presidente è eletto dall'Assemblea tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.

9.3 Il Presidente dura in carica quanto l'Organo di amministrazione, per non più di 2 mandati di seguito, e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti. Almeno un mese prima della scadenza del mandato dell'Organo di Amministrazione, il Presidente convoca l'Assemblea per il rinnovo delle cariche.

9.4 Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e l'Organo di amministrazione, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta.

9.5 Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 10

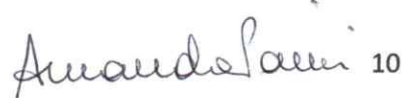
Patrimonio

10.1 Il patrimonio dell'Associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ART. 11

Divieto di distribuzione degli utili

11.1 L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai fondatori, ai propri associati, lavoratori e collaboratori,

 10

amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 12

Risorse economiche

12.1 L'Associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore.

ART. 13

Bilancio di esercizio

13.1 L'Associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale nelle forme previste dall'art 13 c. 1-2 e dall'art 14 c. 1 del D.Lgs 117/17 e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.- 13.2 Il bilancio è predisposto dall'Organo di Amministrazione, viene approvato dall'Assemblea entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro il 30 giugno di ogni anno.

ART. 14

Libri

14.1 L'Associazione deve tenere i seguenti libri:

- Libro degli associati, tenuto a cura dell'Organo di Amministrazione;
- Registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di amministrazione, tenuto a cura dello stesso Organo;
- Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di controllo e di eventuali altri organi sociali, tenuto a cura dell'organo a cui si riferisce.

14.2 Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi secondo le seguenti modalità: presa di visione diretta presso la sede dell'Associazione.

Maria Claudia Dotti

Amando Sani 11

ART. 15

Volontari

15.1 I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'Associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

15.2 La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

15.3 L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

15.4 Ai volontari possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di Amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

15.5 Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

15.6 La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.

15.7 L'Associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

ART. 16

Lavoratori

16.1 L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati

ART. 17

Convenzioni

17.1 Le convenzioni tra l'Associazione di Promozione Sociale e le Pubbliche Amministrazioni di cui all'art. 56 comma 1 del D.Lgs 117/2017 sono deliberate dall'Organo di Amministrazione che ne determina anche le modalità di attuazione e sono stipulate dal presidente dell'organizzazione, quale suo legale rappresentante.

17.2 Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del Presidente, presso la sede dell'Associazione.

Mario Claudio Della

Aurelio Savi

ART. 18

Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo

18.1 L'Associazione si estingue quando intervengano una o più delle cause previste dall'articolo 27 del Codice Civile.

18.2 In caso di scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri Enti del Terzo settore.

18.3 L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori, anche scelti tra i propri associati.

ART. 19

Rinvio

19.1 Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e, in quanto compatibile, dalla normativa vigente.



Mario Claudio Felli

Aurelio Lami